



Tribunale di Castrovillari

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 409, 410 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Carmen Ciarcia,
sull'opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. trasmessa dalla persona
offesa in data 17.6.2019;
letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe per i reati di cui agli artt.
622 c.p. e 110, 326 c.p.;

OSSERVA

Deve essere dichiarata la inammissibilità dell'opposizione. In primo luogo l'atto
è stato inviato tramite PEC, e, pertanto, deve ritenersi irricevibile.

È invero principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 48911/2018) quello secondo cui: *"Nel processo
penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni
ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata."*

La persona offesa, comunque, sostenendo la configurabilità delle condotte
illecite ipotizzate con l'atto di denuncia-querela, non rispetta il disposto dell'art.
410 c.p.p., non indicando l'oggetto di investigazione suppletiva ed i relativi
elementi di prova, bensì limitandosi a chiedere, in forma del tutto generica
"l'espletamento di ulteriori indagini".

Quanto al merito della vicenda, ritiene questo giudice di dover condividere le
argomentazioni esposte dal P.M. a fondamento della richiesta di archiviazione.
Non vi è prova, infatti, che l'avv. Sammarro, nel corso della causa civile per
opposizione a decreto ingiuntivo in cui era parte opposta l'odierna persona
offesa, abbia pronunciato le frasi attribuitegli da quest'ultima. Il Giudice di Pace
assegnatario della causa ha, infatti, escluso di aver sentito frasi di quel tenore,
pur evidenziando come fra le parti vi fosse un clima particolarmente acceso.

Infine, dalla lettura del verbale di udienza del 26.10.2017, si evince, in realtà,
come il Sammarro abbia chiesto, sulla base di una annotazione di cancelleria
relativa alla trasmissione di copia degli atti del procedimento in corso al



Tribunale penale di Castrovillari (deducendone la pendenza di un procedimento in quella sede), la sospensione della causa civile fino all'esito del procedimento penale. Ciò dopo aver evidenziato che il proprio assistito Romio Luigi, si era rivolto, in relazione ai fatti di causa e contro la parte opposta, alla Procura della Repubblica di Castrovillari. Appare evidente, pertanto, come alla base delle dichiarazioni dell'attuale indagato non vi fosse la conoscenza e successiva rivelazione di un segreto di ufficio, quanto una deduzione logica.

P.Q.M.

Dichiara la inammissibilità dell'opposizione e, per i motivi di merito sopra esposti, dispone l'archiviazione del procedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Castrovillari, lì

21 GIU. 2019

Il GIP

dott.ssa Carmen M.R. Ciarcia

Depositata in Cancelleria

oggi **21 GIU. 2019**

Il Funzionario Giudiziario

Dott. Gaetano Cataldi